



## **"Motivi assorbiti" e giudizio di costituzionalità**

di

Giorgio Pelagatti\*

**SOMMARIO:** Sommario: 1. Premessa – 2. Giudizio di costituzionalità e assorbimento dei motivi – 3. Tipologia dell'assorbimento nella giurisprudenza costituzionale – 4. Il concetto di assorbimento nella logica formale – 5. Assorbimento in senso proprio – 5.1 Il rapporto di subordinazione – 5.2 Il rapporto di condizionalità – 5.3 Il rapporto di connessione – 6. Assorbimento improprio di censure di costituzionalità – 7. Ricerca di un possibile ordine nella determinazione dei motivi (o dei motivi) assorbenti – 8. Assorbimento improprio ed effetti del giudicato – 9. Assorbimento improprio e insufficienza della motivazione – 10. Conclusioni

### **1. Premessa**

Nella più recente giurisprudenza costituzionale, un insieme di pronunce, riguardanti l'applicazione di diversi principi costituzionali in svariate materie, induce a riflettere sull'uso di una tecnica decisoria che è espressione immediata del principio di economia processuale: l'assorbimento di censure di costituzionalità. Come si legge in una di queste sentenze, la Corte "(...) per economia di giudizio, e facendo ricorso al potere di decidere l'ordine delle questioni da affrontare" può restringere l'esame di esse, "eventualmente dichiarando assorbite le altre" (sent. 11 luglio 2018, n. 148). Il ricorso a questa tecnica di giudizio dà luogo ad una problematica complessa, che assume immediato rilievo in due di queste recenti pronunce, in particolare: le sentt. 11 luglio 2018, n. 148 e 20 luglio 2018, n.167.

Nella prima pronuncia la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge regionale (L.R. Veneto 17.1.2017, n.1) su un ricorso in via diretta. La legge impugnata inseriva nella disciplina regionale della protezione della fauna selvatica e del "prelievo venatorio" una disposizione che puniva con una sanzione

---

\* Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso Università degli studi di Foggia

amministrativa gli atti di ostruzionismo o di disturbo intenzionalmente volti ad impedire l'attività di caccia e di pesca. Secondo il ricorrente, le disposizioni in questione sarebbero violative della Costituzione sotto diversi profili: per la loro incidenza su materie riservate allo Stato dall'art. 117, 2° comma, lett. h) ed l), nonché per il loro contenuto contrastante con i principi di legalità, razionalità e non discriminazione rinvenibili negli artt. 3, 25 e 27 Cost.. Infatti, queste norme sanzionerebbero a titolo di illecito amministrativo condotte descritte in termini generici e privi del sufficiente grado di determinatezza, dando luogo ad un contrasto con quei principi costituzionali –validi anche per gli illeciti amministrativi ed espressamente richiamati dalla L. 24 novembre 1981, n. 68 (Modifiche al sistema penale). Inoltre, le sanzioni introdotte dalle norme regionali sarebbero di entità decisamente sproporzionata rispetto a quelle previste nella disciplina legislativa della protezione della fauna selvatica e per la caccia, sia statale, sia della stessa Regione. La Corte, richiamando espressamente il suo potere di decidere l'ordine delle questioni da affrontare, ritiene fondata la questione rispetto al primo dei profili indicati dal ricorrente ed in conseguenza dichiara l'illegittimità costituzionale della legge impugnata per un vizio di incompetenza (nello specifico, la Corte precisa che quest'ultima contiene norme che attengono a comportamenti che pregiudicano la "ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, e in quanto tali sono riconducibili alla materia "ordine pubblico e sicurezza", di cui all'art. 117, 2° comma, lett. h), Cost.). Nulla è dato sapere sulla fondatezza degli altri profili di costituzionalità, che restano assorbiti – per "economia di giudizio", precisa la Corte.

Si può notare come, in questa pronuncia, l'economia di giudizio viene richiamata in quanto l'esame degli ulteriori motivi di incostituzionalità non potrebbe influire sull'esito della pronuncia stessa, risultando pertanto inutile. L'assorbimento di essi nella decisione assorbente, dunque, non è operato sulla base di una implicazione logica tra i profili di costituzionalità (nel senso che la decisione sul motivo assorbente contiene implicitamente la decisione su quelli assorbiti), ma piuttosto riguarda il risultato processuale.

La seconda sentenza che s'è indicata (sent. 167/2018) riguarda un giudizio in via incidentale, in cui le Sezioni unite civili della Corte di cassazione sollevavano una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione contenuta nella L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Secondo il giudice di rimessione, la disposizione impugnata, con una norma di interpretazione autentica, avrebbe irragionevolmente escluso la natura tributaria dei contributi previsti per il fondo antincendi dei servizi aeroportuali, "pur ricorrendo tutti gli elementi strutturali dei tributi, individuati, nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nella matrice legislativa della prestazione imposta, nella sua doverosità e nel nesso con la spesa pubblica", con conseguente lesione dell'art. 3 Cost.. Inoltre, l'esclusione retroattiva della natura tributaria del prelievo produce –secondo il giudice *a quo*– la violazione dell'art. 25 Cost., in quanto comporterebbe la sottrazione della materia al giudice precostituito per legge ( il giudice tributario). Ulteriori profili di censura sono poi indicati in relazione all'art. 111, 2° comma, Cost. (perché la prevedibile dilazione dei tempi processuali derivante dal mutamento di giurisdizione a processi in corso può vulnerare il principio della ragionevole durata del processo); nonché negli artt. 14, 102, 1° comma, 111, 1° comma e 117, 1° comma (quest'ultimo in relazione al parametro interposto dell'art. 6 CEDU) in quanto inciderebbe retroattivamente sull'affidamento delle ricorrenti, interferirebbe sull'esercizio della funzione giurisdizionale (sottraendo al giudice tributario controversie già instaurate e travolgendo la sentenza di primo grado di accoglimento delle ragioni delle contribuenti) ed infine violerebbe la parità delle armi, favorendo lo Stato in controversie di cui è parte. La Corte riscontra la fondatezza della censura di violazione dell'art. 3 Cost. e dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, con assorbimento degli altri vizi prospettati dal rimettente.

Si può notare come, rispetto alla pronuncia indicata in precedenza, la dichiarazione di assorbimento di censure risulta avere un diverso fondamento logico: in questa sentenza, infatti, i diversi profili di illegittimità non presentano un'autonoma consistenza, venendo piuttosto a rappresentare lo sviluppo di un'unica lesione di

un principio fondamentale, rispetto alla quale essi si pongono in una relazione logica di consequenzialità. L'assorbimento di tali motivi di censura nella decisione principale è allora di nuovo dovuto all'economia di giudizio, ma risponde ad una logica diversa. In questo caso l'assorbimento è propriamente riferito ad un rapporto di implicazione logica tra i diversi profili di illegittimità che sono stati prospettati, di modo che la decisione sul profilo principale contiene logicamente quella sui profili ulteriori –che ne sono solo una rifrazione su diversi piani del dettato costituzionale. In sostanza, dunque, viene in evidenza una differente connotazione dello stesso principio di economia del giudizio, che rappresenta il fondamento giuridico di questa tecnica processuale. Scopo del presente scritto è quello di approfondirne l'indagine nell'ambito specifico del giudizio sulla legge.

## 2. *Giudizio di costituzionalità e assorbimento dei motivi*

L'assorbimento dei motivi è una tecnica decisoria che, come s'è detto, trova il proprio fondamento giuridico nel principio di economia processuale<sup>1</sup>. L'applicazione di questo principio ha infatti generato la prassi giurisprudenziale secondo cui è consentito al giudicante svolgere la propria attività con un maggiore grado di efficienza, restringendo l'ambito della propria cognizione ad una parte soltanto delle questioni dedotte in giudizio dalle parti. Da un lato egli ritiene "assorbenti" le questioni la cui soluzione è individuata come dirimente rispetto al giudizio, dall'altro lato –ed in conseguenza- dichiara "assorbite" le questioni la cui definizione risulta essere rispetto ad essa incongrua, o inutile, o implicitamente accolta. Si tratta, dunque, di una pratica dei giudici che semplifica il giudizio

---

<sup>1</sup> Il riferimento a ragioni di "economia del giudizio" è comune in dottrina e molto diffuso in giurisprudenza, ove il concetto di "economia del processo" è variamente connotato, ora come espressione di un principio generale, ora come semplice formula di carattere descrittivo. Nella letteratura processualistica, il richiamo all'economia dei giudizi ha in passato assunto prevalentemente un valore unificante rispetto alla *ratio* di istituti processuali diversi. Sull'origine storica ed il valore attuale del principio in questione, gli studi approfonditi di L.P. COMOGLIO, Premesse ad uno studio del principio di economia processuale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 1978, 584; Id., Il principio di economia processuale, I-II, Padova, Cedam, 1980-82, 323 – che mostrano l'immanenza dell'economia del giudizio al sistema processuale. In senso analogo, V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, Jovene, 1979, 28 ss.. Sul tema, da ultimo, G. FANELLI, Tassonomia delle modalità di esercizio della *potestas iudicandi* e tecnica decisoria dell'assorbimento, in Rivista di diritto processuale, 4/5, 2015.

coerentemente con l'esigenza di economia del processo, ma che –in quanto prassi- non ha una specifica regolazione legislativa: non vi sono, infatti, disposizioni normative che ne disciplinano specificamente l'uso. La dichiarazione di assorbimento di motivi risulta, dunque, essere il frutto di un'operazione logica dipendente dalla esclusiva discrezionalità del decidente. Da ciò si evincono gli aspetti negativi di questa pratica giurisprudenziale: all'efficienza del giudizio che in essa si realizza corrisponde, oltre che una scarsa chiarezza e coerenza della decisione, un potenziale indebolimento della tutela delle aspettative delle parti.

La pratica dell'assorbimento quale espressione del principio di economia dei giudizi origina all'interno del processo civile, per essere traslata nel processo amministrativo –nel momento in cui si poneva, all'interno di questo, l'esigenza di una strumentazione tecnica di procedura<sup>2</sup>. Nell'esperienza del processo costituzionale, la prassi dell'assorbimento dei motivi è riscontrabile in misura notevole. Il ricorso a questa tecnica di decisione è, infatti, frequentissimo nelle sentenze di accoglimento. La Corte costituzionale in questi casi dichiara l'annullamento per uno (o una parte soltanto) dei motivi indicati nell'atto introduttivo del giudizio –per esempio, accade frequentemente che la Corte dichiari l'incostituzionalità di una disposizione legislativa per violazione del principio di eguaglianza, ritenendo contestualmente assorbiti ulteriori profili di incostituzionalità ipotizzati dal giudice *a quo*. In questo caso, all'effetto dell'annullamento non corrisponde una pronuncia esauriente sull'uso del potere legislativo alla stregua dei parametri costituzionali prospettati. L'omessa valutazione di profili di illegittimità costituzionale –giustificata da una supposta ragione di logica del giudizio- potrebbe per questo rappresentare una sostanziale elusione di una questione di costituzionalità, nel senso di un aggiramento di essa, oppure potrebbe significare una volontà di dilazionarne la trattazione. Per questo

---

<sup>2</sup> Sul valore cangiante che assume la tecnica dell'assorbimento dei motivi nei diversi ambiti processuali, G. PELAGATTI, Giudizio di costituzionalità e assorbimento dei motivi, Napoli, ESI, 2004, 14 ss.. Riguardo alla specifica tematica dei motivi assorbiti nel processo amministrativo, nella dottrina più recente, G. FERRARI, Osservatorio dei TAR – Assorbimento dei motivi, in *Giornale di diritto amministrativo* 3/2014; M. MAGRI, L'ordine di esame dei motivi nel processo amministrativo, in *Giornale di diritto amministrativo* 10/2009.

può dirsi che la prassi dell'assorbimento metta in luce tutta la problematica relativa alla connessione tra il giudizio principale e quello svolto dalla Corte. Più esattamente, se è vero che il giudizio costituzionale incidentale si svolge tra due poli, dati dal processo *a quo* e dall'esercizio del potere legislativo, la restrizione dell'area del giudizio per assorbimento di profili di costituzionalità indicati nell'ordinanza di rimessione denota un'attrazione del giudizio stesso verso il giudizio principale. E' facilmente rilevabile, infatti, come l'adozione di questa tecnica decisoria consista in un mezzo di realizzazione del principio di economia processuale finalizzato ad una efficiente definizione del processo *a quo*, a meno che non sia rilevabile, tra il profilo assorbente e quelli assorbiti, una relazione di interdipendenza logica tale da rendere del tutto superflua l'indagine del giudice di costituzionalità. Una volta accertata l'incostituzionalità di una disposizione con riguardo ad uno dei motivi indicati nell'ordinanza di rimessione, la dichiarazione di assorbimento manifesta, insomma, un'idea riduttiva dell'incidentalità del giudizio. L'osservazione di questa tecnica di giudizio investe, così, sia pure in modo indiretto, questioni che hanno carattere di centralità nel processo costituzionale.

Sul piano degli effetti dell'assorbimento, vengono in evidenza due distinti aspetti problematici. Anzitutto, può osservarsi come il mancato esame di uno o più motivi in ragione di un asserito assorbimento logico, produca una situazione per cui all'annullamento determinato da una sentenza della Corte potrebbe far seguito l'introduzione di una normativa censurabile sotto un profilo di costituzionalità ritenuto assorbito nel precedente giudizio –con evidente contraddizione rispetto al principio di economia processuale. In secondo luogo, può accadere che una pronuncia di annullamento basata sull'accoglimento di uno solo dei motivi di illegittimità ipotizzati dal giudice *a quo* (cui si annette valore assorbente) produca un effetto più limitato.

Al di là delle specificità che la tecnica decisoria dell'assorbimento dei motivi assume nei diversi ambiti processuali, può dirsi che un tratto comune tra le differenti problematiche ad essi relative è costituito dal riconoscimento del

principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.), che rappresenta un'espressione del principio generale della domanda<sup>3</sup>. Questo principio, imponendo al giudice di pronunciarsi su ogni parte in cui è strutturata la domanda, si pone infatti in potenziale conflitto con la prassi dell'assorbimento dei motivi. In questo senso, l'assorbimento di questioni in tanto sarà ammissibile, in quanto l'omissione di giudizio che importa non risulti sostanzialmente elusiva del contenuto della domanda. Affinché, dunque, il ricorso all'assorbimento possa dirsi rispettoso del principio della domanda, esso dovrà fondarsi sulla rilevazione di una relazione logica tra le questioni sottoposte al giudizio, tale da consentire una restrizione dell'oggetto del giudizio senza con ciò alterare il rapporto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Queste osservazioni di carattere generale sono riferibili anche al processo costituzionale<sup>4</sup>. Nell'ambito di tale processo –in cui non può essere messa in dubbio l'applicabilità dei principi generali di diritto processuale– il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato assume una valenza peculiare, in ragione della specificità del giudizio sulle leggi. Il “chiesto” è rappresentato dalla formulazione di un'ipotesi di incostituzionalità, il “pronunciato” dalla soluzione del dubbio inerente a questa ipotesi. Pur essendo possibile una ridefinizione in senso restrittivo dell'oggetto della decisione –dato che il rapporto fra il contenuto

---

<sup>3</sup> G. VERDE, Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, in Enciclopedia giuridica XII, 1989; M. NIGRO, Domanda (principio della) II) Diritto processuale amministrativo, in Enciclopedia giuridica XII, 189; G. MONTELEONE, Diritto processuale civile. Teoria e disposizioni generali, Padova, Cedam, 1994, 186 ss.; C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile. I. Nozioni introduttive e disposizioni generali, Torino, Giappichelli, 1992, 77 ss.; G. VERDE, Profili del processo civile. Parte generale, Napoli, Jovene, 1994, 113 ss.; V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, Jovene, 1979, 238 ss.; E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano, Giuffrè, 1980, 148 ss.; A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, in E. ALLORIO (cur.), Commentario al codice di procedura civile, II, Torino, UTET, 1973, 1 ss.; S. SATTA, Domanda giudiziale (diritto processuale civile), in Enciclopedia del diritto, XIII, 1964, 823.

<sup>4</sup> Sul tema, ampiamente, G. PELAGATTI, Giudizio di costituzionalità e assorbimento dei motivi, Napoli, ESI, 2004. Inoltre, A. BONOMI, L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale, Napoli, Jovene, 2013; L. D'ANDREA, Prime note in tema di assorbimento nei giudizi di costituzionalità, in A. RUGGERI-G. SILVESTRI (curr.), Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, Milano, Giuffrè, 95; C. MAINARDIS, Assorbimento delle censure di incostituzionalità e giudizio in via incidentale, in Scritti in onore di L. Carlassare, IV, Napoli, 2009, 1414.

dell'atto introduttivo del giudizio e l'oggetto della pronuncia si configura in termini di elasticità - nel caso dell'assorbimento di censure di costituzionalità, lo stesso fondamento giuridico di tale prassi (cioè il principio di economia del processo) ne costituisce nettamente i limiti di praticabilità. L'omissione dell'esame di censure di costituzionalità prospettate in funzione di economia processuale, in altri termini, è propriamente definibile come assorbimento unicamente in relazione alla rilevazione di un nesso logico tra le diverse censure, in grado di rendere palese l'inutilità di una pronuncia su ognuna di esse. Al di fuori di questa evenienza, l'assorbimento di censure di costituzionalità deve ritenersi impropriamente operato. In tal caso, esso si risolve in una omissione di giudizio.

### ***3. Tipologia dell'assorbimento nella giurisprudenza costituzionale***

Nei giudizi di costituzionalità delle leggi è riscontrabile che l'impugnativa di una disposizione (o norma) quasi sempre è corredata da una pluralità di censure, connesse a differenti parametri costituzionali. Questa situazione non di rado è il prodotto di una tecnica "persuasiva-argomentativa"<sup>5</sup>: il giudice di remissione, oppure il ricorrente nel giudizio in via d'azione, tendono cioè in alcuni casi a *rinforzare* le proprie asserzioni fondanti l'ipotesi di incostituzionalità attraverso molteplici riferimenti a parametri costituzionali, senza tuttavia con questo selezionare realmente autonomi profili di illegittimità. Un fenomeno in un certo senso analogo a quello che si verifica nel processo amministrativo, ove è diffusa la pratica forense tendente a moltiplicare i motivi del ricorso nell'atto introduttivo del giudizio, attraverso la frantumazione di un unico capo di domanda in una pluralità di aspetti sostanzialmente non autonomi. A fronte di questa pluralità di censure di costituzionalità che solitamente sostengono l'ipotesi di illegittimità costituzionale relativa ad una disposizione (o norma) legislativa, il ricorso all'assorbimento nella giurisprudenza della Corte è frequente.

---

<sup>5</sup> Sulla teoria dell'argomentazione, le classiche tesi di C. PERELMAN – L. OLBRECHTS TYTECA, *Trattato dell'argomentazione: la nuova retorica*, Torino, Einaudi, 1989 e R. ALEXY, *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, Milano, Giuffrè, 1998. Una recente rivisitazione della tematica in M. MANCINI (cur.), *Sull'argomentazione giuridica*, Torino, Giappichelli, 2017.

Va subito detto che tale prassi corrisponde ad una casistica molto varia. Le “censure assorbite” figurano sia nelle pronunce di accoglimento, sia nelle sentenze di rigetto, sia infine nelle decisioni di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. Inoltre – e questo è un dato particolarmente significativo- la logica che ne presiede l’utilizzo appare, ad una attenta analisi, variamente strutturata. Questa varietà di esiti processuali e di percorsi logico-giuridici è, comunque, coperta dalla enunciazione ricorrente di una breve formula linguistica –dichiarativa dell’assorbimento- che presenta una lieve diversità lessicale, riferendosi l’assorbimento ai “motivi”, ai “profili”, alle “censure” e agli “aspetti” della supposta illegittimità costituzionale, di per sé indicativa di una certa imprecisione linguistica, cui peraltro è difficile non anettere una certa sbrigatività.

Difatti, proprio riguardo a quest’ultimo aspetto, si può osservare come la dichiarazione di assorbimento non è mai motivata. Sporadicamente è dato rilevare un cenno alle ragioni che hanno indotto la Corte a ritenere assorbite nella decisione adottata determinati profili di costituzionalità.

L’assenza di una motivazione rispetto al ricorso all’assorbimento crea inevitabilmente una “frattura” nel complesso delle argomentazioni formulate nell’ambito del giudizio, che rende difficilmente intellegibile il rapporto tra la questione assorbente e quella assorbita. Solo attraverso una integrale lettura della sentenza è possibile ricostruire la logica dell’assorbimento. La casistica che emerge dall’analisi della giurisprudenza è molto varia. In via generale, si può rilevare come il fenomeno dell’assorbimento di censure di costituzionalità sia essenzialmente riconducibile a tre differenti specie:

- a) in una prima serie di decisioni, la Corte dichiara l’assorbimento di ogni questione concernente il merito, in relazione ad una declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale;
- b) un secondo gruppo di decisioni concerne i casi in cui la Corte dichiara assorbite censure di costituzionalità che si pongono in una relazione di interdipendenza logica con una questione principale, ritenuta assorbente;

c) un terzo ordine di decisioni comprende casi in cui viene dichiarato l'assorbimento di censure che non presentano alcun vincolo di interdipendenza logica. In tali ipotesi l'assorbimento è pronunciato in quanto l'accoglimento di un profilo (ritenuto assorbente) ha realizzato il risultato processuale cui tendeva l'atto introduttivo del giudizio –e cioè l'annullamento della disposizione impugnata.

Da questo primo, generale, inquadramento del fenomeno, risulta in modo chiaro che il ricorso alla prassi dell'assorbimento è indotto da esigenze diverse, che vengono manifestate attraverso l'uso di procedimenti logici che, per quanto indistintamente sottesi alla omologante categoria dell'assorbimento, non sono in realtà assimilabili. Nel caso delle decisioni indicate al punto a), si nota immediatamente come le "censure assorbite" riflettano la rilevazione di un nesso di pregiudizialità in senso stretto, che come tale riguarda la procedibilità nel giudizio, e in ragione di ciò è da tenere concettualmente distinto dall'assorbimento giudiziario. Nelle ipotesi indicate ai punti b) e c), poi, le ragioni dell'assorbimento appaiono radicalmente diverse. Nel primo caso la superfluità dell'esame di profili di illegittimità appare la risultante di connessioni logiche che legano i profili stessi (per esempio, ove si rilevi un nesso di subordinazione tra due censure, l'accoglimento del profilo principale esclude logicamente l'utilità dell'esame del profilo subordinato, che in quanto tale deve considerarsi ricompreso in quello principale). Nel secondo caso, la realizzazione dell'economia processuale non riguarda il rapporto tra questioni (censure) prospettate. Piuttosto, essa è fondata sulla considerazione del rapporto tra queste ed il risultato processuale cui tende l'atto introduttivo del giudizio (e cioè l'annullamento della disposizione legislativa). E' quanto accade, per esempio, in quelle pronunce in cui la Corte, nell'accogliere una questione di costituzionalità relativamente ad un determinato parametro, afferma che "tanto basta" per dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, dichiarando contestualmente l'assorbimento degli ulteriori profili prospettati, a prescindere da ogni possibile connessione logico-giuridica tra il profilo assorbente e quelli assorbiti.

Nella giurisprudenza costituzionale –dunque- i (molti) casi di assorbimento rivelano una struttura logica diversificata. Essi, cioè, appaiono basati su percorsi logici che non sono omologabili. La problematicità dell’analisi di queste interconnessioni logiche deriva fondamentalmente dal fatto che l’assorbimento è una prassi, una tecnica di giudizio non espressamente disciplinata dalla legge. Le fonti giuridiche non forniscono una definizione del fenomeno, infatti. Né da esse è possibile ricavare elementi idonei a delinearne in qualche modo il regime giuridico. L’assorbimento, in questo senso, non rappresenta dunque una categoria giuridica, bensì una categoria logica. Una possibile configurazione della struttura logica dell’assorbimento giudiziario andrà così ricercata propriamente sul terreno della logica formale. Alla luce di questa, infatti, si possono considerare le relazioni che vengono ad instaurarsi tra le questioni poste in giudizio, nonché i rapporti che si configurano tra le asserzioni che compongono il percorso logico-giuridico che ha condotto il giudice alla decisione, che consentono di ritenere propriamente assorbite determinate questioni nella decisione cui logicamente si connettono.

#### ***4. Il concetto di assorbimento nella logica formale***

Nella logica contemporanea, l’assorbimento attiene alla trattazione della deduzione, cioè alle relazioni logiche inerenti agli argomenti deduttivi nei quali - per definizione- “le premesse forniscono ragioni conclusive per la verità della conclusione”<sup>6</sup>. In generale, nella logica formale, la teoria della deduzione è volta, dunque, alla determinazione dei nessi tra premesse e conclusioni di un argomento valido, ed alla predisposizione di tecniche di valutazione degli argomenti deduttivi, che consentano di discernere le deduzioni valide da quelle invalide. L’assorbimento, o meglio la “legge di assorbimento”, in questo ambito rappresenta una regola costitutiva del metodo della deduzione. Più precisamente, esso è una delle nove “regole di inferenza” che nella logica deduttiva sono indicate come

---

<sup>6</sup> I.M. COPI – C. COHEN, *Introduzione alla logica*, Bologna, Il mulino, 1997, 219. In questo senso, “ogni argomento deduttivo è valido o invalido: valido se è impossibile che le premesse siano vere senza che sia vera anche la conclusione, invalido altrimenti. Sul punto, A. TARSKY, *Introduzione alla logica*, Milano, Bompiani, 1969, 151.

forme d'argomento elementari valide. Al di là del linguaggio proprio della logica formale e della relativa simbologia "la legge di assorbimento significa che se un concetto ne implica un altro, esso assorbe quest'altro, nel senso che l'asserzione simultanea dei due equivale all'asserzione del primo e può quindi essere sostituita dall'asserzione di questo ogni volta che essa ricorra"<sup>7</sup>.

Il concetto di assorbimento proprio della logica formale, dunque, descrive un nesso di implicazione tra asserti, che consente di stabilire una equivalenza tra l'espressione di un enunciato (assorbente) e la concomitante affermazione degli asserti in rapporto di implicazione. La "legge di assorbimento", perciò, permette la sostituzione di questi ultimi con l'asserto assorbente (implicante) in ragione di una relazione di sostanziale continenza tra i concetti considerati. Data questa nozione di assorbimento è possibile pervenire ad una ipotesi circa la struttura logica dell'assorbimento giudiziario. Si può dire, applicando i concetti propri della logica contemporanea cui s'è fatto riferimento, che nell'ambito processuale si rende possibile un assorbimento –propriamente inteso- nell'ipotesi in cui la decisione di una determinata questione comprende la decisione di un'altra. La questione assorbente, in questo senso, implica la questione "assorbibile". Attraverso il ricorso ad una elementare schematizzazione, si può dire che tale situazione di implicazione si verifica allorché dalla asserzione A1, che decide la questione Q1, è possibile inferire (senza l'aggiunta di ulteriori asserti) l'asserzione A2, che decide la questione Q2.

Il concetto di implicazione formale –che s'è così richiamato- è idoneo a rappresentare la relazione logica configurabile tra gli asserti decisionali nell'ambito del fenomeno dell'assorbimento giudiziario. Sulla base di questo concetto, la relazione in questione è riconducibile al rapporto logico di precedenza-consequenzialità. Per esso, l'asserzione di una determinata proposizione comporta necessariamente l'asserzione di un'altra proposizione –che, in ragione di ciò, potrà ritenersi assorbita. Il nesso di precedenza-consequenzialità, che così connota la

---

<sup>7</sup> N. ABBAGNANO, Assorbimento (legge di), in *Dizionario di filosofia*, Torino, UTET, 1971, 75. Sul concetto di implicazione, inoltre, A. TARSKY, *Introduzione alla logica*, 47; A. PLEBE, *Introduzione alla logica formale*, Bari, Laterza, 1964.

deduzione del carattere assorbente di un asserto decisorio, in sostanza determina una situazione per cui gli asserti che decidono una questione assorbente risolvono necessariamente la questione assorbita.

Il rapporto tra questione implicita (antecedente) e questione implicata (conseguente), così determinato, dev'essere peraltro precisato in relazione alla natura del primo dei due indicati termini del rapporto stesso –cioè la questione antecedente. Bisogna infatti distinguere le questioni antecedenti di carattere logico dalle questioni antecedenti in senso giuridico, che concernono i presupposti processuali oppure la competenza. In quest'ultimo caso, non è configurabile un assorbimento propriamente inteso, in quanto la relazione di antecedenza-consequenzialità non viene a strutturarsi nel senso dell'implicazione logica che s'è indicata, bensì riguarda la procedibilità nel giudizio. E' questo il caso della pregiudizialità: questa, intesa in senso stretto, attiene al rapporto tra questioni processuali e questioni di merito. Una questione pregiudiziale può avere valore "eliminante" (dell'esame di) un'altra questione. Può, cioè, essere "impediente" rispetto al giudizio di merito, ma non potrà per questo dirsi logicamente assorbente<sup>8</sup>. L'assorbimento, come s'è detto, si verifica sulla base della rilevazione di un nesso logico di antecedenza-consequenzialità, per il quale la decisione della questione ritenuta assorbente è decisiva altresì della questione assorbita. La struttura logica dell'assorbimento, insomma, riguarda sempre la relazione tra asserti (decisionali) che insistono sul merito della decisione giudiziaria. E' da dire che questa distinzione tra pregiudizialità (in senso stretto) e assorbimento non sempre è riscontrabile nella giurisprudenza costituzionale. Vi sono infatti decisioni della Corte in cui l'assorbimento di censure di costituzionalità è dichiarato sulla base di una declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità –che è una decisione processuale. Si tratta probabilmente di una questione puramente

---

<sup>8</sup> La pregiudizialità in senso stretto, dunque, inerisce strettamente alla ritualità del rapporto processuale. In tema di assorbimento di profili di inammissibilità, A. BONOMI, L'assorbimento dei vizi di inammissibilità e l'assorbimento dei vizi di costituzionalità: nei meandri e nella polisemia di due "concetti", in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2013.

lessicale, che comunque segnala un uso incerto della tecnica decisoria che si discute<sup>9</sup>.

La struttura logica dell'assorbimento giudiziario può essere dunque ricondotta ad una regola di inferenza del metodo della deduzione e spiegata attraverso il concetto di implicazione formale. Questo riferimento alle categorie della logica consentono di affermare che è operabile un assorbimento propriamente inteso nell'ipotesi in cui la decisione di una questione è comprensiva della decisione di un'altra. In questo senso non è possibile produrre l'asserto decisorio assorbente, senza contestualmente decidere della questione assorbita. Le forme di assorbimento giudiziario, in quanto conformi alla struttura logica descritta, possono essere qualificate come "assorbimento in senso proprio"<sup>10</sup>. Di converso, l'espressione "assorbimento improprio" può essere impiegata per designare tutti quei casi di assorbimento in cui non è identificabile un rapporto di implicazione tra questione assorbente e questione assorbita. Nel primo caso, l'assorbimento è propriamente operato in quanto l'implicazione logica che connette le censure di costituzionalità consente di rinvenire nella decisione della questione assorbente la soluzione del dubbio di costituzionalità inerente ai profili assorbiti. In tale ipotesi di "assorbimento proprio", il principio di economia processuale appare correttamente bilanciato con il principio generale di diritto processuale della necessaria corrispondenza tra "chiesto" e "pronunciato" -che, pur nella sua specificità, deve ritenersi valevole anche nel processo costituzionale. Nel secondo caso -"assorbimento improprio"- l'assenza di una interconnessione logica tra le diverse censure di costituzionalità riconducibile al nesso di implicazione formale rende improprio l'uso della tecnica decisoria in questione. In questa ipotesi la realizzazione dell'economia del giudizio si pone in termini conflittuali rispetto al principio della piena corrispondenza della pronuncia al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, dal momento che l'individuazione della questione assorbente è operata unicamente in vista del risultato processuale cui conduce il

---

<sup>9</sup> Ad esempio, Corte cost. 29.05.2013, n. 111.

<sup>10</sup> La distinzione tra "assorbimento in senso proprio" e "assorbimento improprio" è stata introdotta da M.NIGRO, *L'appello nel processo amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1960, 447.

relativo esame, a prescindere da ogni altra considerazione sugli altri profili di illegittimità che sono stati prospettati.

### **5. Assorbimento in senso proprio. 5.1 Il rapporto di subordinazione**

Nel giudizio sulle leggi, dunque, le forme di assorbimento in senso proprio sono riferibili esclusivamente a quelle decisioni nelle quali è riscontrabile un rapporto di implicazione logica tra differenti profili dedotti in giudizio. Per approfondire l'osservazione dell'assorbimento in senso proprio è così necessario procedere ad una identificazione dei legami che possono intercorrere tra le diverse censure di costituzionalità prospettate nell'atto introduttivo del giudizio stesso. A questo fine, più che un'astratta configurazione dei possibili nessi tra censure di costituzionalità riconducibili alla figura dell'implicazione, appare utile il riferimento concreto alla giurisprudenza costituzionale –la cui interpretazione potrà considerarsi indicativa di una tipologia di “censure assorbite”.

Senza volere, dunque, fornire un quadro di valore assoluto, si può affermare che, nella giurisprudenza della Corte, le forme di implicazione logica tra le diverse censure di costituzionalità che producono una dichiarazione di assorbimento in senso proprio sono tre: la subordinazione, la condizionalità, la connessione.

In generale, il rapporto di subordinazione tra questioni costitutive dell'oggetto del giudizio è descrivibile come una relazione di interdipendenza logica che implica l'adozione di un ordine processuale nell'esame di esse nel corso del giudizio. Data questa relazione di interdipendenza, una determinata questione –subordinata- può essere sottoposta al vaglio del giudice unicamente nell'ipotesi in cui un'altra –detta principale- sia stata esaminata e respinta. Nella figura della subordinazione, dunque, il giudizio sulla questione subordinata viene chiesto nell'eventualità che la questione principale sia ritenuta infondata dal giudicante.

Risulta chiaro come, nella relazione così prospettata, le questioni oggetto di giudizio non sono autonome. V'è infatti un rapporto di dipendenza tra questione subordinata e questione principale: l'esame della questione subordinata, infatti, presuppone logicamente l'esito negativo dell'esame relativo alla fondatezza della

questione principale. Di converso, l'esito positivo del giudizio sulla fondatezza di quest'ultima –e il relativo accoglimento- preclude alla formazione del presupposto logico per l'esame della questione subordinata. Quest'ultima, di conseguenza, verrà dichiarata assorbita nella decisione della questione principale. La possibilità di assorbimento di una questione subordinata rimanda immediatamente alla considerazione del suo stesso fondamento, che risiede in una graduazione delle aspettative connesse all'accoglimento delle questioni prospettate nell'atto introduttivo del giudizio, che a sua volta corrisponde ad una "gerarchizzazione dei valori astratti" delle stesse. Secondo questa gerarchizzazione, all'accoglimento di una questione principale si collega un interesse prevalente, rispetto all'accoglimento della questione subordinata, per cui l'esito positivo del giudizio relativo alla questione principale assorbe la questione subordinata nel senso che l'interesse che è connesso a quest'ultima risulta soddisfatto *a fortiori*<sup>11</sup>.

Ci si può chiedere se nel processo costituzionale sia altresì configurabile, all'interno degli atti che introducono il giudizio sulle leggi, una tale relazione logica tra censure di costituzionalità. La risposta è certamente affermativa. La Corte costituzionale, da sempre ferma nel ritenere inammissibili le questioni fra loro contraddittorie oppure semplicemente alternative (le cosiddette questioni "ancipiti"), per ciò che riguarda la prospettazione di questioni subordinate ha affermato che questo "(...) non pone di per sé problemi di ammissibilità"<sup>12</sup>. La Corte ha individuato in esse una "duplicità di struttura del quesito", che non è "di alternatività, ma di consecutività, per subordinazione della seconda questione al mancato accoglimento della prima", di modo che il contenuto dell'impugnativa si presenta "a scansione logicamente gradata"<sup>13</sup>. L'ordine "scalare" delle censure di

---

<sup>11</sup> Al riguardo è stato osservato che questa "gerarchizzazione dei valori astratti" delle questioni dedotte in giudizio può presentare aspetti differenti. La graduazione di queste ultime, infatti, può anzitutto rappresentare un ordine quantitativo; ma potrebbe anche presentare un carattere eterogeneo, nel senso di riferirsi a valori non assimilabili. C. PERELMAN – L. OMBRECHTS TYTECA, Trattato dell'argomentazione, Torino, Einaudi, 1989, 86.

<sup>12</sup> Sent. 25.3.1994, n. 134. Sul punto, A. SACCOMANNO, La proposizione di questioni subordinate nel giudizio incidentale, in *Giurisprudenza costituzionale* 2001, 1040.

<sup>13</sup> Sentt. 19.10.2018, n.188; 6.12.2013, n.294; 12.4.2012, n.87; 26.6.2002, n.282; 7.4.2000, n.94. Si può osservare che il rapporto di subordinazione tra censure di costituzionalità non necessariamente dev'essere esplicitato nell'atto introduttivo del giudizio, ben potendo essere

costituzionalità risultante dall'atto introduttivo del giudizio è sempre fondato su una graduazione delle aspettative in ordine all'accoglimento della questione di costituzionalità. In concreto, il giudice di rimessione –o le parti del giudizio in via diretta- affiancano alla formulazione di una ipotesi di incostituzionalità la prospettazione di una "soluzione più circoscritta e ristretta" rispetto a questa, che è presentata in via subordinata, cioè per l'eventualità che la questione principale venga ritenuta infondata.

Il descritto rapporto di subordinazione tra censure di costituzionalità rappresenta certamente una relazione di interdipendenza logica fondante l'assorbimento in senso proprio. Si tratta, infatti, di una forma di implicazione logica nettamente riconducibile a quel nesso di precedenza-consequenzialità che consente di rinvenire nella decisione di accoglimento della questione principale (assorbente) la soluzione in senso affermativo del dubbio di costituzionalità inerente alla questione subordinata (che potrà dirsi così propriamente assorbita).

### ***5.2 Il rapporto di condizionalità***

Il rapporto di condizionalità tra censure di costituzionalità è in un certo senso simile a quello di subordinazione, appena esaminato. Tant'è vero che questi due tipi di relazione sono stati considerati indistintamente sia in sede dottrina<sup>14</sup>, sia nella giurisprudenza della Corte. In questo ambito infatti le dichiarazioni di assorbimento riconducibili ad un nesso di condizionalità non presentano mai un esplicito richiamo a tale rapporto. Piuttosto, in alcuni casi si fa un espresso (ma improprio, come si dirà) riferimento al rapporto di subordinazione.

In realtà, condizionalità e subordinazione vanno tenute distinte, dato che rappresentano forme di implicazione logica diversamente strutturate. Nel rapporto di condizionalità, l'accoglimento della questione principale (condizionante) si pone come condizione per l'esame della questione condizionata. Esso rappresenta così il

---

rilevato dallo stesso giudice costituzionale ove ricorra una "scansione logicamente gradata" dei profili di illegittimità –e ritenersi pertanto implicito (sent. 134/1994).

<sup>14</sup> M.NIGRO, L'appello nel processo amministrativo, 422, nt. 205 considera il nesso di subordinazione un genere del rapporto di condizionalità, senza darne, per la verità, una vera spiegazione.

presupposto logico per la valutazione della questione condizionata, esattamente in modo inverso rispetto al rapporto di subordinazione –nel quale il giudizio sulla questione subordinata presuppone una dichiarazione di infondatezza della questione principale.

Questa diversa struttura dell'implicazione nel rapporto di condizionalità si collega ad una differente ragione sottostante all'ordine scalare che è stato impresso alle censure di costituzionalità nell'atto introduttivo del giudizio. Nel caso della subordinazione, la prospettazione della questione subordinata corrisponde alla costituzione di un'ipotesi di illegittimità più "circoscritta e ristretta", come s'è detto, il cui vaglio da parte del giudice può logicamente giustificarsi solamente in relazione al rigetto della questione principale. Nel caso della condizionalità, la questione condizionata rappresenta un'ipotesi di incostituzionalità più vasta rispetto a quella relativa alla questione condizionante. Infatti, dato che il presupposto logico dell'esame della questione condizionata è l'accoglimento della questione principale, la formulazione della stessa questione condizionata non può che trasmettere una più estesa violazione delle norme costituzionali.

La relazione di condizionalità può produrre il fenomeno dell'assorbimento qualora venga meno il presupposto logico-giuridico dell'esame della questione secondaria (condizionata), cioè nel caso in cui venga ritenuta infondata la questione principale. In tale eventualità, la decisione (di rigetto) della questione condizionante assume carattere propriamente assorbente, mentre la questione condizionata rimarrà assorbita. Si tratta di un'ipotesi di assorbimento in senso proprio, dato che la decisione della questione principale –in senso negativo- può ritenersi inclusiva della decisione della questione secondaria. Anche in questo caso, come nella figura della subordinazione, è chiaramente percepibile la struttura logica dell'implicazione, riconducibile al rapporto di antecedenza-consequenzialità tra gli asserti decisorii. Più esattamente, l'accoglimento della questione principale è una "condizione necessaria", che nella logica designa "la circostanza in assenza della

quale l'evento che si sta indagando non può accadere"<sup>15</sup>. Come nel caso del rapporto di subordinazione, dunque, il ricorso all'assorbimento di censure di costituzionalità realizza una economia del giudizio nel rispetto del canone della corrispondenza tra "chiesto" e "pronunciato".

E' da dire che l'assorbimento in senso proprio che produce la condizionalità figura sempre nelle sentenze di rigetto, in ragione della natura stessa del tipo di implicazione logica che in tale rapporto si configura. Si deve inoltre osservare che questa forma di assorbimento, che nel processo amministrativo si riscontra in misura limitata, nel giudizio costituzionale è molto rara<sup>16</sup>.

### 5.3 Il rapporto di connessione

Il terzo tipo di implicazione logica tra censure di costituzionalità in grado di produrre una forma di assorbimento in senso proprio è individuabile nel rapporto di connessione. In questa figura di interdipendenza logica tra profili di costituzionalità, le diverse censure prospettate presentano uno stretto legame, descrivibile in termini di "concatenazione" tra le stesse censure formulate. Dato questo rapporto, tali censure risultano interrelate nel senso che le ipotesi di incostituzionalità in esse espresse si configurano secondo uno schema di antecedenza-consequenzialità per cui l'accoglimento di un determinato profilo si pone come condizione necessaria e sufficiente per l'accoglimento delle censure ulteriori. In questa concatenazione di profili di illegittimità costituzionale, in cui è ravvisabile il *proprium* del rapporto di connessione, le diverse censure prospettate nell'atto introduttivo del giudizio non presentano un rilievo autonomo. Piuttosto, esse rappresentano uno svolgimento, su piani diversi della disciplina costituzionale, di una sola lesione –che perciò assume il connotato di "questione principale".

---

<sup>15</sup> I.M.COPI – C.COHEN, Introduzione alla logica, 714. Sul punto anche . TARSKY, Introduzione alla logica, 53 ss..

<sup>16</sup> Sentt. 120/2002; 78/1998; 162/1997 (ove la Corte parla di "eccezione sollevata in via subordinata", mentre si tratta in realtà di questione condizionata); 321/1988; 88/1988.

Il nesso di connessione è una forma di implicazione logica che può dar luogo ad una restrizione dell'area del giudizio per assorbimento proprio dei motivi: anche in questa ipotesi, come nei casi di subordinazione e di condizionalità, la decisione in ordine ad una determinata censura di costituzionalità (di carattere assorbente) comprende la decisione di questioni ulteriori. I casi di assorbimento riferibili al rapporto di connessione rappresentano certamente, e di gran lunga, la forma più diffusa di assorbimento in senso proprio<sup>17</sup>.

La struttura logica della connessione è più chiaramente percepibile attraverso osservazione della forma di relazione che la connota specificamente: la consequenzialità. In essa le censure di costituzionalità prospettano dei contrasti con le norme della Costituzione riconducibili ad un rapporto di causa-effetto. Accade, in questi casi, che l'ipotizzata violazione di un determinato parametro (solitamente dato da un principio fondamentale) comporta la lesione di un secondo parametro, che rappresenta la proiezione del primo su uno specifico ambito di rapporti disciplinati dalla Costituzione. In sostanza, in questa relazione di consequenzialità, i profili interrelati non hanno una consistenza autonoma. Piuttosto essi si presentano come ulteriore conseguenza di un unico *vulnus*, in relazione al quale viene perciò a costituirsi la questione principale. L'accertamento di quest'ultima, così, provoca un effetto "a caduta", implicando logicamente il riconoscimento della fondatezza degli ulteriori profili ascrivibili alla "concatenazione connessoria". Dato questo schema di relazione tra censure di costituzionalità, la questione ritenuta principale avrà carattere propriamente assorbente rispetto alle questioni logicamente implicate. Si tratta dunque di una forma di assorbimento proprio, che risponde ad una esigenza di economia processuale senza pregiudicare la completezza della pronuncia rispetto all'atto introduttivo del giudizio. In questi casi, accade che la pluralità dei profili di illegittimità costituzionale corrisponde ad una intenzione del giudice di rimessione (o del soggetto ricorrente, nel giudizio in

---

<sup>17</sup> Per rimanere nell'ultimo decennio, sentt. 185/2018; 180/2018; 173/218; 11/2018; 104/2017; 76/2017; 39/ 2017; 13/2017; 49/2016; 43/2016; 235/2015; 7/2015; 228/2014; 178/214; 110/2014; 68/2014; 241/2013; 79/2013; 290/2012; 281/2011; 280/2011; 192/2011; 170/2011; 127/2011; 123/ 2011; 108/2011; 46/2011; 369/ 2010; 272/2010; 284/2010; 227/2010; 213/2010; 149/2010; 297/2010; 215/210; 100/2009; 386/2008; 335/2008; 169/2008.

via d'azione) di rinforzare la prospettazione della questione di legittimità attraverso il riferimento ad una molteplicità di parametri (senza tuttavia con ciò enucleare censure sostenibili autonomamente).

Nei casi di assorbimento per connessione, generalmente un principio fondamentale, data la forza espansiva che gli è propria, assume un valore assorbente rispetto ai profili ulteriori. In gran parte, questo tipo di assorbimento proprio si riscontra nei giudizi condotti alla stregua del principio di eguaglianza. E' molto frequente che ipotesi di incostituzionalità per una disparità di trattamento vengano formulate in riferimento non solo all'art. 3, ma anche ad altri parametri, che non hanno una motivazione autonoma. In questi casi, l'accoglimento di un profilo ritenuto principale è seguito dalla dichiarazione di assorbimento delle censure ulteriori. La Corte, esplicitando la ragione di questa specie di assorbimento, ha affermato che i profili di censure ulteriori sono assorbibili in quanto rappresentano una "mera ricaduta" della questione principale, costituendo non altro che la "riproduzione di un dubbio".

Nel rapporto di connessione, in sintesi, il nesso di implicazione logica tra i profili di censura è descrivibile in termini di una consequenzialità che, come s'è appena osservato, origina dalla identità dei motivi che sostengono le varie censure (una identità, insomma, che rivela un frazionamento della questione di legittimità attraverso riferimenti ad una pluralità di parametri che non hanno una consistenza autonoma). A differenza delle ipotesi di assorbimento di censure relative ai casi di subordinazione e di condizionalità, ci si può chiedere qual è il criterio che presiede alla individuazione della questione assorbente. Si può osservare che, stante l'identità del dubbio di costituzionalità espresso nei diversi profili di censura, l'attribuzione del carattere assorbente ad una questione piuttosto che ad un'altra sembra svincolata da regole predeterminate, data la sostanziale equivalenza delle possibili soluzioni in ordine a tale determinazione. Di fatto, nella casistica dell'assorbimento di censure logicamente connesse, la individuazione del profilo

assorbente appare rimesso alla libera decisione della Corte che, anche in situazioni assimilabili, opera scelte diverse<sup>18</sup>.

### **6. Assorbimento improprio di censure di costituzionalità**

Al di fuori delle ipotesi in cui una determinata decisione è inclusiva di un'altra, in ragione di una interconnessione tra gli asserti decisionali riconducibile ad un nesso di implicazione logica, l'assorbimento di censure di costituzionalità deve ritenersi anomalo. Nella giurisprudenza costituzionale il ricorso anomalo alla tecnica decisoria dell'assorbimento è riscontrabile in due casi, che bisogna tenere distinti in quanto assumono significati molto diversi. In un primo caso, l'assorbimento è riferito ad ogni questione di merito rispetto ad una decisione processuale. In altri casi esso, pur riferito all'aspetto sostanziale della decisione, prescinde dalla considerazione di connessioni logiche tra i profili di costituzionalità.

Il primo caso, più che una forma impropria di assorbimento, si può dire che costituisca un improprio uso della terminologia. Quando la Corte dichiara "assorbite" tutte le censure di costituzionalità in una decisione di inammissibilità della questione di legittimità, esplicita in termini erronei quello che in realtà è un rapporto di pregiudizialità, in senso stretto. Va rimarcata la assoluta diversità dei concetti di pregiudizialità ed assorbimento. La questione pregiudiziale è irriducibile alla questione assorbente, in quanto elemento "impediente" del giudizio. La questione assorbente, invece, non ha una valenza potenzialmente preclusiva di un esame del merito: essa, diversamente, esclude l'utilità di tale disamina in quanto si pone come sostanzialmente inclusiva della decisione inerente alle questioni assorbite. Pregiudizialità (in senso stretto) e assorbimento giudiziario, così, in relazione ad un giudizio di merito, si distinguono nettamente per il diverso esito processuale cui danno luogo, che può essere sintetizzato nei

---

<sup>18</sup> La Corte richiama esplicitamente il suo "potere di decidere l'ordine delle questioni da affrontare" nella recente sentenza 11 luglio 2018, n. 148. Generalmente, la "concatenazione" di censure di costituzionalità include il riferimento ad un parametro dato da un principio fondamentale, per lo più costituito dal principio di eguaglianza. Si può notare come il profilo inerente alla lesione del principio in questione non sempre è ritenuto assorbente, essendo esso non di rado dichiarato assorbito nella decisione di accoglimento di profili consequenziali.

termini dell'opposizione "esclusione/inclusione" del giudizio medesimo. Allorché la Corte in una propria ordinanza decide l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale, dichiarando contestualmente l'assorbimento d'ogni profilo di censura, dunque, da' luogo ad un caso di assorbimento apparente. Si tratta, infatti, di decisioni processuali che non interessano minimamente la problematica in questione.

Ben diverso interesse presenta l'altra ipotesi, relativa ai casi in cui l'assorbimento di profili di censura viene dichiarato in assenza di una relazione di interdipendenza logica tra gli stessi. Questa casistica, che rappresenta una parte cospicua del fenomeno che si discute, costituisce l'assorbimento improprio<sup>19</sup>. Il carattere improprio di questa forma di assorbimento è rinvenibile nella mancanza dell'elemento che connota specificamente l'assorbimento giudiziario, vale a dire l'esistenza di un nesso di implicazione logica tra gli asserti decisionali, che consenta di ritenere la decisione di una determinata questione comprensiva di un'altra decisione (riguardante la questione assorbita). Il fondamento logico di queste forme (improprie) di assorbimento è invece rinvenibile in relazione ad una diversa modalità di realizzazione del principio di economia del giudizio. Attraverso l'accoglimento di un profilo di censura, la Corte perviene ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale e, avendo con ciò soddisfatto le aspettative del ricorrente, decide l'assorbimento delle censure ulteriori, in quanto la disamina di esse risulta inutile ai fini della definizione dell'esito processuale.

Si vede come la logica dell'assorbimento improprio è profondamente diversa da quella che caratterizza la forma propria di tale fenomeno. Infatti, mentre quest'ultima riguarda il rapporto di implicazione tra le diverse censure, la prima prescinde totalmente da questo, riguardando l'attitudine dei diversi profili di censura a porsi come questioni dirimenti rispetto al dubbio di costituzionalità prospettato nell'atto introduttivo del giudizio. Nell'assorbimento improprio, così, l'individuazione del profilo di censura assorbente è effettuata semplicemente in considerazione del risultato del giudizio. Data questa funzionalizzazione

---

<sup>19</sup> Sentt. 172/2018; 148/2018; 140/2018; 87/ 2018; 133/2017; 110/2017; 75/2017; 277/2013; 289/2012; 199/2012; 160/2012; 20/2012; 189/2011; 44/2011; 331/2010; 368/2008; 411/2006; 378/2005; 219/2005.

dell'assorbimento al risultato processuale, la relazione logica che viene a configurarsi tra le diverse censure risulta essere di fungibilità rispetto al medesimo. Nelle forme di assorbimento proprio –in precedenza analizzate- la pronuncia del giudice costituzionale risponde ad ogni dubbio di costituzionalità, in ogni profilo di censura prospettato. Nei casi di assorbimento improprio, la pronuncia di accoglimento lascia irrisolti i dubbi espressi nei “motivi assorbiti”, la cui disamina, nell’ottica della “funzionalizzazione all’esito processuale”, viene ritenuta superflua. Questa relazione di fungibilità tra profili di censura (rispetto al risultato processuale) che connota la forma impropria di assorbimento si pone in antitesi con il principio della necessaria corrispondenza tra “chiesto” e “pronunciato”, che deve ritenersi applicabile anche al processo costituzionale. Nel giudizio sulla legge, infatti, il “chiesto” è rappresentato dalla formulazione di una ipotesi di illegittimità costituzionale –eventualmente articolata in una pluralità di profili di censura- ed il “pronunciato” è la risposta al dubbio inerente a tale ipotesi: l’idea della fungibilità delle censure di costituzionalità che alimenta il ricorso a questo tipo di assorbimento appare palesemente inconciliabile con questo principio generale di diritto processuale. Piuttosto si può dire che il ricorso all’assorbimento improprio denota un’adesione a questo principio che vede nel “chiesto” non già la formulazione di un dubbio di costituzionalità, bensì l’annullamento di una disposizione legislativa. Si tratta di una concezione riduttiva di questo principio che, data la duplicità della funzione del giudizio costituzionale, non appare condivisibile. E’ una concezione del giudizio sulle leggi che insiste sul ruolo, in esso svolto dalla Corte, di tutela delle posizioni soggettive delle parti nel giudizio principale –o di garanzia dei soggetti istituzionali coinvolti nel giudizio in via d’azione- e che deprime totalmente la funzione di garanzia dell’ordinamento giuridico che è da ritenersi inscindibile dal primo. Infatti, la asserita fungibilità dell’esame dei profili di censure rispetto al conseguimento di un determinato esito processuale (e la connessa “funzionalizzazione al risultato processuale” dell’assorbimento) implica l’idea per cui il giudizio di costituzionalità si esaurisce con la soddisfazione delle aspettative del ricorrente –consistenti in un

annullamento della disposizione impugnata- senza importare necessariamente un esame completo dei dubbi di legittimità costituzionale formulati nell'atto introduttivo del giudizio. In quest'ottica, nel corso di un giudizio, qualora si pervenga all'individuazione di un profilo di censura l'accertamento della cui fondatezza prelude ad una dichiarazione di incostituzionalità della disposizione impugnata, l'esame delle ulteriori censure è ritenuto superfluo, anche se queste presentano una consistenza autonoma, in quanto prive di ogni possibile collegamento logico con la questione assorbente.

Alla base dell'assorbimento improprio v'è dunque una impropria accezione della valenza del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio costituzionale. E' stato affermato autorevolmente<sup>20</sup> che, nell'ambito considerato, il "chiesto è soltanto un quesito, non propriamente un *bene della vita* ed il *pronunciato* sarà la risposta ad esso". Il "chiesto" nel giudizio sulle leggi, così, non è configurabile come "richiesta di annullamento" di una disposizione (o norma) legislativa. Esso è invece posizione di un dubbio, inerente ad un raffronto tra norme di grado diverso. La pronuncia della Corte, allora, per essere coerente col principio generale di diritto processuale in questione, dovrà sciogliere il "dubbio" prospettato in tutte le estensioni logiche in cui risulta formulato (cioè in tutti i profili e motivi prospettati). Alla luce di queste considerazioni, dunque, il riferimento all'esito processuale che caratterizza l'assorbimento improprio appare del tutto inadeguato. La "funzionalizzazione all'esito processuale" di questa forma di assorbimento, in effetti corrisponde ad una visione del giudizio sulle leggi tutta orientata verso la soluzione della controversia che ha originato il processo costituzionale. Questo riferimento esclusivo alla concretezza del giudizio costituzionale è certamente riduttivo. La concretezza è un carattere proprio dei giudizi sulle leggi, ma il riferimento ad essa non può essere totalizzante, dal momento che in essi l'esigenza della concretezza si lega ad una funzione generale

---

<sup>20</sup> Così, P. BARILE, Considerazioni sul tema, in *Giudizio "a quo" e promuovimento del processo costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1990, 265.

di garanzia dell'ordinamento<sup>21</sup>. Questa funzione riguarda la tutela della Costituzione di fronte alle fonti subordinate e –data la propria natura- si esplica in modo autonomo rispetto alla definizione del giudizio *a quo* (o dell'assetto dei rapporti tra i soggetti istituzionali coinvolti nel giudizio in via diretta). Si deve osservare come nei casi di assorbimento improprio si verifica una totale rinuncia all'esercizio di questa autonomia del giudizio.

### 7. Ricerca di un possibile ordine nella determinazione del motivo (o dei motivi) assorbenti

Il fenomeno dell'assorbimento improprio, a differenza dell'assorbimento in senso proprio, pone il problema relativo all'ordine con il quale il giudice di costituzionalità ha proceduto all'esame dei diversi profili di censura. Nella casistica dell'assorbimento proprio, infatti, esso non ha rilevanza: tale ordine è determinato

---

<sup>21</sup> La dicotomia astrattezza/concretezza del giudizio di costituzionalità può dirsi rappresenti un luogo centrale nella elaborazione teorica dei sistemi di giustizia costituzionale, ed in particolare del giudizio incidentale. In tale ambito, la contrapposizione astrattezza-concretezza ha costituito variamente la chiave di lettura del meccanismo della incidentalità, venendo a significare il grado di maggiore o minore dipendenza del giudizio costituzionale dal processo principale. L'astrattezza è così intesa come "indipendenza del giudizio costituzionale dal proprio atto introduttivo" (M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio incidentale*, Padova, Cedam, 1984, 253), e denota la finalità generale di tale giudizio –che è effettuato nell'interesse pubblico. Per converso, la "concretezza" è generalmente assunta quale indicatore di uno stretto legame del giudizio di costituzionalità con l'atto introduttivo del giudizio, e pertanto è significativa del collegamento di tale giudizio alla controversia pendente presso il giudice di rimessione e della finalità sua propria di garanzia delle situazioni soggettive coinvolte nel processo *a quo*. In dottrina, comunque, non v'è unanimità al riguardo: si veda la posizione di B. CARAVITA, *Corte "giudice a quo" e introduzione del giudizio sulle leggi*. La Corte costituzionale austriaca, Padova, Cedam, 1985, 186. Una revisione del concetto di concretezza del giudizio incidentale alla luce dell'uso del c.d. diritto vivente nel sindacato di costituzionalità è proposta da A. PUGIOTTO, *La "concretezza" nel sindacato di costituzionalità: polisemia di un concetto*, in *Jus* 14, 91 ss.. La dottrina ha inoltre variamente argomentato i profili di concretezza nel giudizio in via d'azione. In particolare, è stato rilevato come in questo ambito l'oggetto del giudizio non è più individuabile nella disposizione impugnata in tutte le sue potenzialità normative astrattamente configurabili, bensì nella specifica "direzione" di essa, nel senso espressamente indicato dal soggetto ricorrente. Sul punto, L. CARLASSARE, *"Astrattezza" e "concretezza" in un giudizio principale su indirizzo e coordinamento*, in *Giurisprudenza costituzionale* 1989, 1112; G. D'ORAZIO, *Il giudizio sulle leggi ed i "nuovi" tempi di svolgimento (profili processuali ed istituzionali)*, in R. ROMBOLI (cur.), *La giustizia costituzionale ad una svolta*, Torino, Giappichelli, 1994, 112; M. CARLI, *Riflessioni sulla motivazione nei giudizi in via principale*, in A. RUGGERI (cur.), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1994, 387.

dalla relazione di interdipendenza logica che, come s'è detto, ne caratterizza la fisionomia. Per questo, il problema del criterio definitorio del profilo assorbente si risolve nel nesso di implicazione che lega le questioni "assorbibili" alla questione principale: l'ordine dell'esame dei diversi profili di censura deriva immediatamente, cioè, dalla struttura logica di questa implicazione. Così, l'esame delle questioni subordinate presuppone logicamente l'esito negativo dell'esame della questione principale. Analogamente, nel rapporto di condizionalità l'ordine dell'esame delle questioni è logicamente dato dalla anteriorità dell'esame della questione condizionante rispetto alle questioni condizionale e, nella forma della connessione, le questioni precedenti sono rappresentate da quei profili di censura che hanno valore implicante rispetto alle ulteriori censure – che, per essere sostenute dagli stessi motivi, si presentano come prive di consistenza autonoma e quindi assorbibili in quanto logicamente consequenziali.

Diversamente, nei casi di assorbimento improprio l'ordine seguito dalla Corte nella disamina delle censure di costituzionalità assume carattere problematico. Ciò deriva dal fatto che l'assorbimento improprio non è operato sulla base del riconoscimento di un nesso di implicazione logica tra le questioni che possa condurre a ritenere la decisione su un determinato profilo comprensiva della decisione su profili ulteriori (come nelle forme di assorbimento proprio). Esso è pronunciato in quanto la decisione in ordine al profilo ritenuto assorbente risolve la questione di costituzionalità: tale evenienza induce la Corte a ritenere assorbite le censure ulteriori, in quanto influenti sul risultato processuale. Per questo, la prassi dell'assorbimento improprio lascia insoluti dubbi di costituzionalità dal giudice remittente –o dall'ente ricorrente-, la cui soluzione dovrebbe ritenersi imposta dal principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La individuazione della questione assorbente, in questo contesto, non riguarda la connessione logica tra profili di censura introdotti nel giudizio, ma si inquadra in un'ottica che considera la fungibilità di essi rispetto all'esito processuale. E data questa ritenuta fungibilità, ci si può chiedere qual sia il criterio che presiede alla

determinazione della questione assorbente e, dunque, l'ordine dell'esame delle questioni assunto dalla Corte.

In generale, il problema relativo all'esistenza di un metodo per ordinare le questioni oggetto del giudizio rimanda immediatamente alla considerazione dell'art. 276 c.p.c.. Questa disposizione può essere ritenuta espressiva di un principio generale (valevole, perciò, anche nell'ambito del processo costituzionale): per essa, il giudice esamina inizialmente le questioni "pregiudiziali" e successivamente quelle relative al merito. Ma, al di là di questa statuizione, che riguarda la pregiudizialità in senso stretto, deve riconoscersi che la Corte è libera di stabilire l'ordine in base al quale procedere nell'esame delle censure di costituzionalità prospettate nell'atto introduttivo del giudizio. Non esiste, infatti, una norma di diritto processuale che in qualche modo ne orienti l'azione sotto tale profilo. Con riguardo all'assorbimento improprio, dunque, si può osservare come la determinazione del profilo (o dei profili) di censura di costituzionalità assunti ad oggetto della pronuncia dipenda da una valutazione pienamente rimessa al giudizio della Corte. La decisione, di accoglimento o di rigetto, che ne seguirà sarà basata sull'esame delle sole censure ritenute assorbenti per la loro idoneità a porsi come dirimenti della questione di legittimità costituzionale. I dubbi di costituzionalità inerenti agli ulteriori profili di censura –impropriamente assorbiti– rimarranno senza soluzione: la fondatezza di essi resterà così imperscrutabile.

Se, da una parte, non è dato rilevare nell'ordinamento una regola sull'ordine dell'esame delle censure di costituzionalità prospettate nell'introduzione al giudizio, d'altra parte la giurisprudenza della Corte consente di individuare tendenze al riguardo in qualche modo enucleabili, per cui una "graduazione" dei profili di incostituzionalità in base alla quale viene operato l'assorbimento viene a determinarsi in due ipotesi. Nella prima ipotesi, i motivi della supposta illegittimità sono connessi a censure che prospettano vizi sia formali, sia sostanziali. In questi casi, l'esame delle censure medesime è ordinato dalla Corte nel senso della precedenza dei profili inerenti ai vizi formali. Il riscontro della fondatezza di censure relative alla violazione di norme costituzionali sul procedimento

formativo, che darà luogo ad una dichiarazione di illegittimità, generalmente prelude ad una decisione di assorbimento di ogni ulteriore profilo relativo ai “vizi sostanziali”<sup>22</sup>. Il rapporto di fungibilità dei profili di costituzionalità che caratterizza la logica dell’assorbimento improprio, consente alla Corte di non pronunciarsi sull’aspetto sostanziale dell’uso del potere normativo per una esigenza di economia processuale. L’assorbimento di censure “sostanziali” in decisioni riguardanti profili formali è diffusa nei giudizi aventi ad oggetto decreti legislativi, condotti alla stregua dell’art. 76 Cost.. In questi casi, infatti, accade frequentemente che la Corte, ove accerti il denunciato contrasto tra il decreto delegato e la legge di delegazione, pronunci di conseguenza l’assorbimento di censure relative ad ulteriori parametri costituzionali. Un’altra serie di casi in cui l’accoglimento della questione relativa al profilo formale è ritenuta assorbente di ogni altra censura si riscontra nei giudizi in via d’azione, allorché una delibera legislativa di un Consiglio regionale era impugnata per contrasto con norme costituzionali riguardanti aspetti procedurali. Anche in questi casi, l’accoglimento della questione relativa al profilo formale è ritenuto assorbente di ogni censura sostanziale.

La seconda ipotesi riguarda i casi in cui tra le diverse censure di incostituzionalità figurano vizi di incompetenza –nei quali risultano intrecciati aspetti formali e materiali<sup>23</sup>. In tali ipotesi, l’esame del profilo della competenza è logicamente prioritario. La Corte ha infatti stabilito che, ove venga eccepita la violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, l’esame di questa è “pregiudiziale sotto il profilo logico-giuridico” rispetto a quelle che investono il contenuto della scelta operata con la norma regionale, riferite a parametri non compresi nel Tit. V della Parte II della Costituzione (sent. 81/2017).

---

<sup>22</sup> Sentt. 250/2016; 154/2015; 220/2013; 162/2012; 80/2012; 93/2011; 293/2010; 178/2012; 293/2010. A proposito della violazione dell’art.77 Cost., la Corte ha recentemente ribadito che questa “presenta pregiudizialità logico-giuridica, giacché investe lo stesso corretto esercizio della funzione normativa primaria. Quindi, la sua eventuale fondatezza eliderebbe in radice il contenuto precettivo della norma in esame, determinando l’assorbimento delle questioni sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali” (sent. 154/2015. Analogamente, sentt. 33/2011; 162 e 80/2012; 93/2011; 293/2010).

<sup>23</sup> G. ZAGREBELSKY – V. MARCENO’, *Giustizia costituzionale*, Bologna, Il mulino, 2012, 247.

### **8. Assorbimento improprio ed effetti del giudicato**

Date le considerazioni sinora svolte sulla struttura logica dell'assorbimento improprio nel giudizio costituzionale e sulla inerenza a questo del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ci si può chiedere in qual modo siano configurabili le conseguenze di questo uso anomalo dell'assorbimento sul piano degli effetti del giudicato costituzionale.

Anzitutto bisogna considerare che la forma di assorbimento in questione si caratterizza in quanto le censure di costituzionalità cui essa si riferisce non sono legate da un nesso di interdipendenza logica. Pur avendo una autonoma consistenza logico-giuridica, l'assorbimento di esse in uno o più profili di censura ritenuti assorbenti è dichiarato per una loro supposta fungibilità rispetto al risultato processuale. In questa logica, dunque, l'esame dei profili assorbiti è considerato inutile ai fini della costituzione del dispositivo: il vaglio di essi, infatti, non avrebbe modificato l'esito del giudizio. Manca, di conseguenza, una risposta da parte della Corte ai dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal giudice di rimessione (o dall'ente ricorrente). Questa mancanza, data l'inerenza al giudizio sulle leggi del principio della corrispondenza tra "chiesto" e "pronunciato" dà luogo ad una pronuncia motivata in modo carente. La questione delle conseguenze, sul piano degli effetti del giudicato costituzionale, dell'uso anomalo dell'assorbimento dei motivi riguarda così, sostanzialmente, un aspetto del più generale problema concernente l'insufficienza della motivazione delle sentenze della Corte costituzionale.

### **9. Assorbimento improprio e insufficienza della motivazione**

Malgrado vi sia una obiettiva difficoltà nella individuazione dei casi di insufficienza della motivazione, la dottrina non ha escluso la possibilità di identificare dei parametri che fungano da indicatori della sufficienza della medesima. E in tal senso, non v'è dubbio che tra tali parametri debba rientrare la considerazione della corrispondenza tra le censure prospettate nell'atto

introduttivo del giudizio e i motivi di vizio trattati nella sentenza della Corte<sup>24</sup>. L'assorbimento improprio dei motivi – data la sua struttura logica- produce per questo un *deficit* motivazionale. Tuttavia, deve rimarcarsi che l'insufficienza della motivazione non rileva propriamente come vizio della sentenza, che rimarrà pienamente produttiva di effetti giuridici. A questo riguardo, viene immediatamente in considerazione la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art.137 Cost., per cui “contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnativa”. In forza di questa norma di chiusura non può essere esperito alcun rimedio giuridico per una motivazione insufficiente<sup>25</sup>.

Al di là di questa constatazione, è possibile avanzare delle ipotesi sulle conseguenze che, più in generale, l'insufficienza della motivazione produce sul piano istituzionale. Tali ipotesi appaiono configurabili a partire dalla considerazione del “valore” della motivazione delle sentenze della Corte, e più esattamente delle funzioni che essa assolve nel sistema della giustizia costituzionale.

L'obbligo di motivazione delle sentenze della Corte costituzionale - inteso nel senso di un obbligo di motivare in modo completo- è generalmente riconnesso al vincolo costituzionale dato dal primo comma dell'art.111 Cost., per cui “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. Questa norma è ritenuta una regola di diritto processuale generale che, data la natura giurisdizionale dell'attività della Corte, è coerentemente considerata applicabile anche al processo costituzionale<sup>26</sup>. Inoltre, la norma citata è connessa ad un principio caratterizzante

---

<sup>24</sup> In questo senso, A. RUGGERI, Note introduttive allo studio della motivazione (ordini tematici e profili problematici), in A. RUGGERI (cur.), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1994, 25.

<sup>25</sup> Sulle questioni interpretative sollevate dalla disposizione citata, per tutti, A. RUGGERI, *Storia di un “falso”. L'efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1990, 77 ss..

<sup>26</sup> In generale, sul punto, G. LOMBARDI, *Motivazione (diritto costituzionale)*, in *Novissimo Digesto Italiano* X, 1964, 954; P. CARETTI, *Motivazione I. Diritto costituzionale*, in *Enciclopedia giuridica* XX, 1990; V. ANDRIOLI, *Motivazione e dispositivo nelle sentenze della Corte costituzionale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 1962, 529; A. PIZZORUSSO, *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale: comandi o consigli?*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 1963, 351; Id., *Dispositivo e motivazione nelle sentenze costituzionali*, in *Foro italiano* 1985, I, 485; A.A. CERVATI, *Tipi di sentenze e tipi di motivazioni*

lo Stato di diritto, e cioè al principio di pubblicità dell'attività dei poteri pubblici. In questo senso, e con riguardo alla giurisdizione, l'obbligo della motivazione discendente dal primo comma dell'art.111 "(...) si sostanzia anche in una sorta di *rendiconto* del modo in cui si è resa giustizia" nei confronti della collettività<sup>27</sup>. I cittadini, dunque, fruiscono di una garanzia consistente nella situazione oggettiva di conoscibilità delle ragioni della decisione giudiziale, che è prodotta da una motivazione completa e pubblica. Questa valenza della disposizione costituzionale in questione, per essere espressiva di un carattere della forma di Stato, acquisisce una importanza maggiore ove riferita alla giustizia costituzionale. In questo ambito, le sentenze vanno al di là di una concreta vicenda: la Corte, con la sua giurisprudenza, assicura l'unità e l'omogeneità dell'ordinamento, disvela i valori inscritti nella Costituzione, opera bilanciamenti tra interessi costituzionalmente protetti attraverso un sindacato sulla validità delle leggi che è percorso in modo indistinto e non quantificabile da fattori politici e giuridico-razionali, che nella motivazione trovano sintesi<sup>28</sup>. Com'è noto, l'obbligo di motivazione delle sentenze costituzionali è poi sancito a livello di formazione primaria dall'art.18, 3° comma, della L. 11.3.1953, n.87 (norme generali di procedura) che, disciplinando il contenuto di esse, stabilisce che queste dovranno tra l'altro indicare i "motivi di fatto e di diritto" della decisione. E' comunque dal fondamento costituzionale che emerge il suo valore. In particolare, assume un rilievo centrale la configurazione della motivazione quale risultante, o momento di sintesi, dei diversi fattori politico-ideologici e giuridico-razionali implicati nell'attività di bilanciamento dei valori costituzionali, che fortemente connota il giudizio sulla validità della legge. In considerazione di tale aspetto, il rapporto tra motivazione e decisione appare

---

nel giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi, in *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1988, 125; L. LUATTI, *Rilievi in tema di motivazione delle pronunce della Corte costituzionale*, in *Politica del diritto* 1993, 533; M. AINIS, *La "motivazione in fatto" della sentenza costituzionale*, in A. RUGGERI (cur.), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1994, 167; M. RICCA, *Sul rapporto tra "ritenuto in fatto" e "considerato in diritto" nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale*, *Ibidem*, 193.

<sup>27</sup> P. CARETTI, *Motivazione*, I. Diritto costituzionale, in *Enciclopedia giuridica* XX, 1990, 6.

<sup>28</sup> Così, A. RUGGERI, *Note introduttive allo studio della motivazione*, in A. RUGGERI (cur.), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, *Ibidem*, 287.

anzitutto descrivibile in termini di stretta compenetrazione. Motivazione e decisione giudiziaria sono collegate in modo circolare: l'una rimanda all'altra<sup>29</sup>. Nel giudizio costituzionale, si può dire che questa stretta compenetrazione assuma una intensità particolare. Le decisioni costituzionali infatti tendono a dispiegare i propri effetti non solo attraverso il dispositivo, ma da ogni parte della motivazione (topograficamente inscritta nel "considerato in diritto"). Questa speciale attitudine della motivazione alla produzione di effetti giuridici –oltre il "deciso" esplicitato nel dispositivo- ha indotto a parlare (metaforicamente) di "sfericità" delle pronunce della Corte, per significare appunto il fatto per cui la sentenza costituzionale produce effetti da ogni sua parte.

Gli effetti che, in stretta connessione con il dispositivo, produce la motivazione sono diretti primariamente verso i destinatari della sentenza. Inoltre, le argomentazioni giustificative di una decisione assumono un valore che si esplica in una direzione diversa, verso lo stesso soggetto giudicante. A questo riguardo, la dottrina distingue l'efficacia "esterna" dall'efficacia "interna" della motivazione. Quest'ultima si riferisce agli effetti prodotti rispetto alla Corte medesima. In questo senso, le motivazioni delle decisioni costituzionali si sedimentano realizzando l'effetto del "precedente", che a sua volta rappresenta il fattore costitutivo dei lineamenti della giurisprudenza costituzionale. L'efficacia esterna, diversamente, indica gli effetti che la motivazione produce nei confronti dei soggetti dell'ordinamento. In tale ambito vengono in evidenza gli effetti che la motivazione dispiega sia verso i diretti destinatari della sentenza, sia verso il legislatore. Come

---

<sup>29</sup> Sulla motivazione come "discorso giustificativo" della decisione, R.A. WASSERSTROM, *The Judicial Decision. Toward a Theory of Legal Justification*, Stanford, Stanford University Press 1961, 16; M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, Cedam, 1975, 107; D.N. Mac CORMICK, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1978, 16; U. SCARPELLI, *Gli orizzonti della giustificazione*, in L. GIANFORMAGGIO – E. LECALDANO (curr.), *Etica e diritto*, Bari, Laterza, 1986, 3 (in part. 23 ss.); R. GUASTINI, *Problemi di analisi logica della motivazione*, in *Contratto e impresa* 1986, 104; A. ROMANO TASSONE, *Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità*, Milano, Giuffrè, 1987, 28; D.N. MC CORMIK, *La congruenza nella giustificazione giuridica*, in P.COMANDUCCI – R.GUASTINI (curr.), *L'analisi del ragionamento giuridico*, Torino, Giappichelli, 1987, 243; P. COMANDUCCI, *Assaggi di metaetica*, Torino, Giappichelli, 1992, 195; T. MAZZARESE, *Forme di razionalità delle decisioni giudiziali*, Torino, Giappichelli, 1996, 105; F.M. IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Milano, Giuffrè, 1997, 115.

pure, l'efficacia "esterna" della motivazione riguarda la possibilità di controllo della decisione costituzionale da parte dell'opinione pubblica.

Un rilievo particolare assume la possibile interferenza delle motivazioni delle sentenze della Corte sulle opzioni politiche incluse nella discrezionalità degli organi legislativi. Gli effetti che in questo senso produce la motivazione possono essere indicati in relazione all'attività di bilanciamento tra diversi principi costituzionali. La diffusa e completa motivazione della decisione, infatti, contribuisce alla formazione di un indirizzo a tale attività di bilanciamento che sostanzia le scelte politiche del legislatore. Questo indirizzo si esprime nella costituzione di una "scala di valori", desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, cui sono rapportabili le scelte politiche del legislatore.

Se si tengono presenti i diversi effetti della motivazione, brevemente indicati, è possibile pervenire ad una chiarificazione del problema della sua sufficienza, al cui interno sono riconducibili le conseguenze dell'assorbimento improprio dei motivi. Riguardo agli "effetti esterni" si può osservare, anzitutto, come l'insufficienza della motivazione incida negativamente sul rapporto tra la decisione costituzionale e i destinatari della pronuncia, ed in particolare sul rapporto tra questa e l'opinione pubblica. L'importanza di tale rapporto è stata sempre sottolineata dalla dottrina. Autorevolmente, è stato rimarcato come la motivazione esprima in modo preponderante la valenza dell'attività del giudice costituzionale e come l'esigenza di completezza di essa sia connessa non già ad una (inesistente) possibilità di impugnazione, bensì al fatto per cui la pronuncia è diretta verso una molteplicità di interlocutori, e pertanto debba poter essere controllata<sup>30</sup>. Questa possibilità di controllo assume particolare rilievo in relazione allo spessore "politico" del giudizio costituzionale –nettamente visibile nell'attività di bilanciamento dei valori e dei diversi interessi protetti costituzionalmente. L'insufficienza della motivazione, cui da' luogo l'uso anomalo dell'assorbimento di censure di costituzionalità, compromette evidentemente questa funzione della motivazione, il

---

<sup>30</sup> C. MORTATI, Prefazione, in Id. (cur.), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali*, Milano, Giuffrè, 1964, III ss..

cui svolgimento appare come momento insopprimibile del sistema della giustizia costituzionale.

Analoghe considerazioni circa le conseguenze della insufficienza della motivazione possono farsi con riguardo agli effetti che questa dispiega rispetto alla funzione legislativa. In questo senso, una motivazione incompleta pregiudica la funzione "persuasiva" della giurisprudenza costituzionale nei confronti degli organi legislativi. Inoltre, bisogna considerare il valore condizionante della futura condotta del legislatore proprio della decisione costituzionale (e dunque della motivazione, che ne definisce il contenuto). Infatti, la motivazione della pronuncia della Corte "(...) include implicitamente o esplicitamente condizioni di comportamento conforme a Costituzione per il legislatore"<sup>31</sup>.

E' chiaro come la motivazione incompleta, insufficiente, deprima questi effetti del giudicato costituzionale.

Similmente può essere riguardato il problema delle conseguenze dell'insufficienza della motivazione rispetto a quella che è stata definita la sua "efficacia interna". Questa concerne la possibilità per la Corte di "dialogare con se stessa": gli effetti interni della motivazione si sostanziano infatti nella formazione di orientamenti che si sedimentano informando la trama della giurisprudenza costituzionale (con cui la Corte stessa si confronta).

Se si considerano sia gli "effetti esterni", sia gli effetti "interni" della motivazione, si può dire che l'insufficienza di questa denoti una rinuncia, da parte della Corte costituzionale, al pieno compimento del ruolo che la Costituzione ha assegnato ad essa. Le sentenze motivate in modo incompleto, dunque, se non possono essere considerate "viziate" (dato il principio di inoppugnabilità sancito dall'ultimo comma dell'art. 137) creano un *deficit* di legittimazione della Corte.

## 10. Conclusioni

La prassi della forma impropria di assorbimento di profili di costituzionalità se, da una parte, produce una casistica riconducibile alla problematica dell'insufficienza

---

<sup>31</sup> L. ELIA, Il potere creativo delle Corti costituzionali, in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*, Padova, Cedam 1988, 224.

della motivazione delle sentenze costituzionali, dall'altra parte si può dire che rappresenti un "selettore" rispetto all'attività decisionale della Corte. Nella forma impropria di assorbimento, la restrizione dell'oggetto del giudizio in funzione di economia processuale non deriva dalla rilevazione di un nesso di interdipendenza logica tra i profili di costituzionalità, bensì dalla idoneità della questione ritenuta assorbente a porsi quale elemento dirimente del giudizio. Si tratta infatti di una forma anomala di assorbimento –operato unicamente in vista del risultato processuale. Questa stretta connessione di tale forma di assorbimento all'esito del giudizio pone il problema della determinazione della questione assorbente, che non trova –come s'è detto- alcun orientamento significativo nella giurisprudenza costituzionale (con la sola eccezione riguardante i rapporti tra vizi formali e vizi sostanziali (essendo ai primi generalmente riconosciuto valore assorbente) ed i profili di incompetenza.

La scelta del profilo assorbente (in quanto decisivo, nella logica dell'assorbimento improprio) rimane così rimessa alla autonoma valutazione del giudice di costituzionalità. E la ragione di tale scelta non potrà che essere "politica". In questo senso, e la recente giurisprudenza costituzionale ne offre esempi notevoli, attraverso la tecnica decisoria che si è definita "assorbimento improprio", la Corte può selezionare il vaglio delle censure di costituzionalità sottoposte al suo giudizio, in ragione di scelte di politica del diritto.